

Sommario

UNIEMENS: nuova codifica per le mansioni lavorative	2
Nuova campagna di phishing: truffa telefonica sulle criptovalute	3
Accordo transattivo per la chiusura di una lite giudiziale: trattamento fiscale	4
Imprese strategiche in amministrazione straordinaria: quali sono gli incentivi per la tutela del lavoro	5
PMI: al 17 giugno la presentazione delle domande di agevolazione per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili	7
Programma GOL: definizione del soggetto formato	8
Pensioni: l'effetto del PIL sul montante contributivo e sull'importo dell'assegno	10

UNIEMENS: nuova codifica per le mansioni lavorative

Aggiornamento del flusso UNIEMENS: nuova codifica ISTAT per la valorizzazione della qualifica professionale.

Con il [messaggio 17 gennaio 2019, n. 208](#), è stato introdotto nello schema del flusso UNIEMENS, sezione PosContributiva, l'elemento che consente di acquisire informazioni sulle mansioni svolte dai lavoratori.

L'Istituto, con il [messaggio 1° aprile 2025, n. 1115](#), comunica che, a partire da maggio 2025, l'elemento dovrà essere valorizzato secondo la nuova codifica ISTAT (CP2021).

Questa modifica è stata introdotta per facilitare e accelerare il riconoscimento dei requisiti necessari per accedere ai benefici pensionistici.

Per consultare la "Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali - Edizione 2021", gli interessati possono visitare il sito dell'ISTAT.

Fonte INPS.it

Nuova campagna di phishing: truffa telefonica sulle criptovalute

Richiamando il numero indicato, l'utente potrebbe collegarsi a linee a pagamento dai costi molto elevati e imbattersi in una truffa mirata al furto del credito telefonico

È in atto una campagna di phishing sulla tassazione criptovalute. I tentativi fraudolenti si basano sullo spoofing telefonico, tecnica che permette ai malfattori di falsificare il numero chiamante per farlo apparire come un contatto noto e affidabile. Le vittime, per lo più investitori in criptovalute, nel caso in cui non rispondessero alle telefonate ingannevoli, potrebbero ricevere anche un sms fraudolento, nel quale vengono invitate a regolarizzare la propria posizione fiscale con l'Agenzia delle entrate e a richiamare un telefonico indicato nel messaggio.

A seguire, un esempio di sms fraudolento:

"Gentile contribuente, è necessaria un'immediata verifica della sua posizione fiscale. La preghiamo di contattarci urgentemente al numero XXXXXXX per evitare sanzioni."

Richiamando il numero indicato, inoltre, l'utente potrebbe imbattersi in una ulteriore tipologia di truffa mirata al furto del credito telefonico.

Le telefonate di questa campagna malevola potrebbero provenire, anche in giornate e orari non lavorativi, da numeri ufficiali dell'Agenzia delle entrate pubblicati su internet. In realtà i numeri reali sono manipolati (spoofing). In occasione di queste telefonate finti addetti di società di intermediazione di criptovalute potrebbero richiedere di versare (anche in criptovaluta) su un portafoglio digitale (wallet), somme cospicue relative a imposte dovute per evitare sanzioni in un lasso di tempo stringente.

L'Agenzia raccomanda di prestare la massima attenzione, di non ricontattare assolutamente il mittente, di non cliccare sui link in esse presenti, di non fornire credenziali d'accesso, dati personali e le coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni.

L'Agenzia delle entrate disconosce questa tipologia di comunicazioni, rispetto alle quali si dichiara totalmente estranea. In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall'Agenzia, è sempre preferibile effettuare una verifica preliminare consultando la pagina ["Focus sul phishing"](#), o rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all'Ufficio territorialmente competente.

Fonte FiscoOggi.it

Accordo transattivo per la chiusura di una lite giudiziale: trattamento fiscale

Con la risposta a interpello n. 85 del 1° aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per stabilire il trattamento fiscale applicabile a una transazione, è necessario effettuare una valutazione caso per caso al fine di individuare, mediante l'analisi degli elementi sottostanti la vicenda, la specifica volontà delle parti. Occorre, altresì, esaminare puntualmente il contenuto e gli obblighi dell'accordo, in ragione del fatto che è lo stesso atto a individuare i reciproci impegni assunti dalle parti per porre fine alla lite.

In tema di trattamento fiscale di un accordo transattivo per la chiusura di una lite giudiziale pendente in corte d'appello, con la risposta a interpello n. 85 del 1° aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dell'art. 1965 c.c., la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Funzione della transazione è, dunque, quella di comporre o prevenire una lite, mediante reciproche concessioni.

Nell'ambito di tale istituto si distinguono le figure della transazione c.d. "dichiarativa" (o conservativa), dalla quale non scaturiscono nuovi rapporti tra le parti, concretizzandosi essenzialmente nella reciproca rinuncia o nel contestuale ridimensionamento delle pretese originarie, e della transazione c.d. "novativa", che si caratterizza per la creazione di un nuovo rapporto diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove e autonome situazioni.

Ai fini dell'imposta di registro, gli atti transattivi sono disciplinati dall'art. 29, D.P.R. n. 131/1986 che dispone per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa.

Dalla formulazione della norma, ne deriva che per stabilire il trattamento fiscale applicabile ad una transazione è necessario effettuare una valutazione caso per caso al fine di individuare, mediante l'analisi degli elementi sottostanti la vicenda, la specifica volontà delle parti.

Occorre, altresì, esaminare puntualmente il contenuto e gli obblighi dell'accordo, in ragione del fatto che è lo stesso atto a individuare i reciproci impegni assunti dalle parti per porre fine alla lite.

Poiché l'accordo comporta un obbligo di pagamento, che deriva dalla transazione che si intende stipulare, si ritiene applicabile l'imposta proporzionale di registro con l'aliquota del 3 per cento, prevista per gli atti a contenuto patrimoniale dall'art. 9 ("Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali") della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, da applicarsi all'importo di 20.000 euro.

Fonte IPSOA.it

Imprese strategiche in amministrazione straordinaria: quali sono gli incentivi per la tutela del lavoro

Il decreto interministeriale del 6 marzo 2025 prevede una specifica forma d'aiuto per le aziende in amministrazione straordinaria. In particolare, è stabilito un esonero contributivo per le imprese che operano fusioni, cessioni, acquisizioni e altre operazioni societarie rilevanti e che sottoscrivono in sede governativa un accordo relativo ad un progetto industriale e di politica attiva

La crisi d'impresa è da sempre un tema fondamentale, se a questo aggiungiamo l'interesse strategico di alcune aziende, possiamo comprendere quanto lo stesso argomento risulti, anche e forse soprattutto in questo momento, centrale.

In questo contesto, si inserisce il decreto interministeriale del 6 marzo 2025, in attuazione dell'art. 4-ter del D.L. n. 4 del 18 gennaio 2024, convertito in legge n. 28 del 15 marzo 2024, recante "Disposizioni urgenti Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico"

Tale decreto attuativo prevede una specifica forma d'aiuto per le aziende in amministrazione straordinaria ai fini di tutelare l'occupazione.

Aziende beneficiarie

Secondo l'art. 1 del decreto, le nuove imprese costituite da operazioni societarie che coinvolgano almeno 1.000 lavoratori possono avviare un confronto sindacale in sede governativa. L'accordo deve includere un progetto industriale e di politica attiva del lavoro, illustrando le strategie per superare le difficoltà del settore e garantire la formazione o la riqualificazione professionale dei lavoratori.

Le aziende possono sottoscrivere l'accordo anche prima della finalizzazione dell'operazione societaria, con l'obbligo di completarla entro 60 giorni.

Le nuove imprese devono essere costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da:

- fusioni, regolate dall'art. 2501 del Codice civile;
- cessioni, che possono avvenire con contratti che trasferiscono la titolarità (ad es.: compravendita) o contratti che attribuiscono diritti personali e/o di godimento (ad es.: usufrutto o affitto);
- conferimenti;
- acquisizioni di aziende o rami di esse.

All'interno dell'accordo vi è contenuto:

- progetto industriale;
- politica attiva, specificatamente riferita alle attività poste in essere, al fine di superare le difficoltà del settore in oggetto: formazione o riqualificazione del personale operativo per garantire competenze professionali adeguate al nuovo contesto lavorativo.

La nuova impresa, a seguito della costituzione, può sottoscrivere l'accordo anche prima dell'operazione societaria di aggregazione, a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione.

Contenuti dell'accordo e politiche attive del lavoro

L'intervento normativo specifica che l'accordo deve includere un piano industriale dettagliato con informazioni sul numero di lavoratori coinvolti, sulle politiche di formazione e sulle ore minime di formazione (almeno 200 per ogni dipendente a tempo pieno).

Inoltre, le aziende devono impegnarsi a mantenere il perimetro occupazionale per almeno 48 mesi, salvo eccezioni per giusta causa, dimissioni volontarie o altre misure di gestione non traumatica del personale.

I percorsi di formazione, centrali nell'ambito della riqualificazione, possono essere modificati, previa dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie.

Esonero contributivo

La misura introduce un esonero contributivo per le imprese che aderiscono all'accordo. Il beneficio prevede l'azzeramento dei contributi previdenziali e assistenziali conto azienda per 24 mesi, con un tetto annuo di 3.500 euro per lavoratore, e un'estensione per ulteriori 12 mesi, con un tetto di 2.000 euro annui (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL).

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tuttavia, l'incentivo è riconosciuto solo se l'azienda garantisce almeno 200 ore di formazione per ogni lavoratore interessato.

È inoltre previsto che gli incentivi non siano accessibili a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario o con assetti proprietari coincidenti.

Inoltre, vista la particolare "situazione", a questi datori non si applicano le disposizioni in materia di principi generali di fruizione degli incentivi del D.Lgs. n. 150/2015, art. 31. Gli aiuti sono, quindi, compatibili con altri incentivi previsti dalla normativa vigente.

Sanzioni e revoca degli incentivi

Vengono inoltre disciplinate le condizioni per la revoca degli incentivi: se l'operazione societaria non viene completata nei tempi previsti o se l'azienda non fornisce la formazione richiesta, il datore di lavoro perde il diritto all'esonero contributivo.

Infine, se il rapporto di lavoro viene interrotto per motivi non contemplati dal decreto, l'impresa è soggetta a una sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito. L'INPS è incaricato di recuperare eventuali contributi indebitamente percepiti.

Fonte IPSOA.it

PMI: al 17 giugno la presentazione delle domande di agevolazione per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

Al fine di consentire una efficace attuazione dell'intervento agevolativo relativo al sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha prorogato, con decreto 31 marzo 2025 il termine di presentazione delle domande di agevolazione alle ore 12.00 del giorno 17 giugno 2025.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto direttoriale 31 marzo 2025 ha prorogato alle ore 12.00 del giorno 17 giugno 2025 il termine di presentazione delle domande di agevolazione per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI. Proroga termine presentazione domande.

La proroga è stata richiesta da parte di imprese interessate all'investimento e da alcune associazioni datoriali rappresentative delle medesime imprese, al fine di avere l'opportunità di disporre di un più ampio lasso di tempo per la predisposizione della documentazione necessaria per la formalizzazione della domanda di accesso al contributo. Il Ministero ha ritenuto opportuno dare seguito alle esigenze manifestate, al fine di consentire una efficace attuazione dell'intervento agevolativo, posticipando di un adeguato lasso di tempo il termine di chiusura dello sportello agevolativo, come definito dal richiamato articolo 5, comma 1, del decreto 14 marzo 2025, al precipuo fine di garantire un'ampia partecipazione al bando in argomento, anche in funzione del perseguimento di un pieno utilizzo delle risorse PNRR.

È utile ricordare che con decreto direttoriale del 14 marzo 2025 sono state disciplinate le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di investimento coerenti con le finalità della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Possono beneficiare dell'agevolazione le piccole e medie imprese (PMI) operanti sull'intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

La misura prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l'autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia dietro il contatore per autoconsumo differito.

Fonte IPSOA.it

Programma GOL: definizione del soggetto formato

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 8 del 2025, è intervenuto riguardo il Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) per definire le attestazioni rilasciate al completamento del percorso o alle attività eseguite per ciascuna persona ai fini della verifica del target secondario relativo alla formazione sulle competenze digitali.

Nella circolare n. 8 del 1° aprile 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto riguardo il Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

I meccanismi di verifica concordati con la Commissione Europea prevedono, quanto ai soggetti formati, evidenza documentale relativa ai riferimenti delle attestazioni rilasciate al completamento del percorso o alle attività eseguite per ciascuna persona ai sensi della legislazione nazionale, incluso il riferimento al contenuto della formazione ai fini della verifica del target secondario relativo alla formazione sulle competenze digitali.

Per “soggetto formato” si intendono tutti i beneficiari ai quali, in esito ad un percorso di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione sia rilasciata alternativamente:

1. una attestazione di qualificazione o parte di essa inclusa nel Repertorio nazionale;
2. una attestazione di formazione regolamentata da normative di settore o parte di essa. In caso di interruzione del percorso o nel caso in cui sia previsto dalla specifica normativa di riferimento, potrà essere rilasciata un’attestazione di frequenza o di trasparenza da parte dell’ente di formazione, contenente le attività eseguite ai fini della contabilizzazione all’interno del programma GOL. Tale attestazione non sostituisce l’obbligo di frequenza e superamento dell’esame del percorso formativo obbligatorio, anche nel caso in cui la specifica normativa di riferimento preveda che il rilascio dell’attestazione finale, a seguito di esame o abilitazione, sia fatto da un soggetto diverso dalla Regione; essa potrà essere unicamente valutata, al pari di altre evidenze, all’interno di un procedimento di riconoscimento di crediti formativi, ai fini dell’eventuale riduzione del monte ore obbligatorio;
3. una attestazione di messa in trasparenza, di validazione o di certificazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e secondo le specifiche disposizioni e standard di qualificazione regionali;
4. una attestazione di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili (ed in particolare Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp; Quadro competenze personali – LifeComp; Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC);
5. un attestato di trasparenza delle competenze in relazione ai moduli e alle unità didattiche effettivamente frequentate –rilasciato dal soggetto responsabile dell’erogazione della formazione in coerenza con gli standard e le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, primariamente referenziati ai repertori regionali o alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili (ed in particolare Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp; Quadro competenze personali – LifeComp; Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC) - quale evidenza utile anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati o, comunque, ai fini della validazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
6. una attestazione di valutazione periodica, ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, automaticamente riconducibile ad attestazioni di validazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;
7. un attestato di trasparenza delle attività effettivamente realizzate in un tirocinio non curriculare - rilasciato dal soggetto promotore del tirocinio in coerenza con gli standard e le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili (ed in particolare Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp; Quadro competenze personali – LifeComp; Standard literacy e numeracy

OCSE-PIAAC) – quale evidenza utile anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formative maturati o, comunque, ai fini della validazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Fonte IPSOA.it

Pensioni: l'effetto del PIL sul montante contributivo e sull'importo dell'assegno

L'INPS, con il messaggio 914 del 2025, ha fornito indicazioni sui coefficienti di rivalutazione dei montanti contributivi previsti dalla legge n. 335/1995 per le pensioni con decorrenza 2025. L'Istituto fa riferimento, in particolare, a quanto comunicato dall'ISTAT e reso noto dal Ministero del Lavoro il 15 novembre 2024, in relazione al tasso medio annuo composto di variazione del PIL nominale, che, nei 5 anni precedenti il 2024, è risultato pari a 0,036622 e il conseguente coefficiente di rivalutazione si è attestato all'1,036622.

Con messaggio interno del 14 marzo 2025, n. 914, l'INPS ha fornito indicazioni sui coefficienti di rivalutazione dei montanti contributivi di cui alla legge n. 335/1995 per le pensioni con decorrenza 2025. Si richiama, in particolare, l'indicazione fornita dall'ISTAT e resa nota dal Ministero del Lavoro il 15 novembre scorso sulla base della quale il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei 5 anni precedenti il 2024, è pari a 0,036622 e, il conseguente coefficiente di rivalutazione, è pari a 1,036622.

Sistema di calcolo contributivo delle pensioni e PIL

È opportuno ricordare in premessa come funziona il metodo di calcolo contributivo degli assegni pensionistici. In particolare, si opera la somma virtuale dei contributi versati nel corso della intera vita lavorativa, che vengono rivalutati annualmente sulla base della media della crescita del PIL degli ultimi 5 anni. *Al raggiungimento dell'età pensionabile, il montante virtuale viene convertito in rendita, utilizzando gli specifici coefficienti di trasformazione che variano in base all'età e sono rivisti con periodicità biennale in relazione all'andamento della piramide demografica accertata dall'ISTAT. Concentrando l'attenzione sul meccanismo di rivalutazione del montante contributivo, ogni anno il Ministero del Lavoro, su indicazione dell'ISTAT, pubblica il coefficiente di capitalizzazione dei montanti contributivi, che, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2025, è pari, come anticipato, a 1,036622.*

Va ricordato per completezza di esposizione come, sulla base della normativa vigente (legge n. 109/2015), il tasso di rivalutazione dei montanti contributivi non può assumere un valore negativo, con recupero della differenza alla prima rivalutazione positiva successiva. Fu nel 2014 che per la prima volta l'ISTAT comunicò un valore negativo, ma l'INPS in quell'occasione congelò la rivalutazione per le pensioni contributive (applicando, quindi, un tasso di capitalizzazione pari a 1) e si stabilì che in sede di prima applicazione non si facesse luogo al recupero sulle rivalutazioni successive. Ci fu poi nel 2021 una nuova rilevazione con tasso negativo con recupero, invece, nelle rivalutazioni successive. È come se l'andamento del PIL determinasse nei fatti un potenziale prelievo impositivo in ambito previdenziale.

Diviene allora importante, così come sottolinea la COVIP, diversificare il rischio previdenziale, affiancando alla pensione di base la previdenza complementare, che investe i contributi versati su base volontaria e agevolati fiscalmente sui mercati finanziari. Logicamente, le scelte di investimento degli aderenti ai fondi pensione devono essere ben ponderate, considerando i profili di rischio, le aspettative di rendimento e l'orizzonte temporale di riferimento, diversificando in maniera oculata sia in senso orizzontale (ripartendo i contributi tra più linee di investimento) che in senso verticale (in relazione alla distanza dal pensionamento).

Come viene utilizzato il coefficiente di capitalizzazione

Il tasso comunicato dall'INPS è relativo all'anno 2024 e si applica al montante accumulato al 31 dicembre 2023 a favore di chi va in pensione quest'anno: 1,036622, che significa una rivalutazione del 3,6622% (l'anno scorso è stato pari a 1,023082, cioè al 2,3082%).

La rivalutazione del montante contributivo su base composta deve essere, infatti, operata al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione relativa all'ultimo anno lavorato ed ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo. Si applica alla parte contributiva di tutte le pensioni (di vecchiaia, di anzianità, di invalidità) erogate dalla previdenza pubblica obbligatoria (INPS). *Per le pensioni con decorrenza 2025, al montante, così determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa all'anno 2024 e all'anno 2025, anteriore alla decorrenza della pensione.*

Valenza previdenziale del PIL

È opportuno evidenziare come l'andamento economico del Paese produce allora effetti sia in termini di adeguatezza delle future pensioni (quanto crescono i contributi versati nel pilastro obbligatorio di appartenenza) che sulla sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale. Il rapporto tra spesa per le pensioni e PIL costituisce, infatti, il termometro dell'equilibrio dell'ordinamento pensionistico italiano, che, come è noto, si basa sulla ripartizione con i contributi versati che "pagano" le pensioni dei quiescenti.

Interessante riportare, a tal proposito, le considerazioni recentemente espresse dal Governatore della Banca d'Italia in occasione della presentazione del Rapporto sulla sussidiarietà, in cui ha ricordato come il sistema di welfare non è solo uno strumento di equità sociale, ma anche un motore essenziale per lo sviluppo economico di un Paese. In un contesto caratterizzato da informazione imperfetta e mercati finanziari incompleti, il welfare riduce l'incertezza, mettendo le persone nella condizione di poter assumere rischi, ad esempio, avviando un'attività imprenditoriale innovativa. Allo stesso modo, un sistema di istruzione pubblica permette a tutti, indipendentemente dalle disponibilità economiche, di sviluppare e mettere a frutto il proprio talento.

Più in generale, quando garantisce la parità nelle "opportunità di partenza", il sistema di welfare valorizza il capitale umano della società, contribuendo così ad aumentare il potenziale di crescita dell'economia.

Dal punto di vista macroeconomico, il Governatore della Banca d'Italia ha ricordato come la generosità del welfare debba necessariamente essere bilanciata con la sostenibilità dei conti pubblici. In Italia, la spesa pubblica per le pensioni ammonta a circa il 16% del PIL, uno dei livelli più alti nell'area dell'euro. Al contrario, le risorse destinate a sanità e istruzione, pari rispettivamente al 7% e al 4% del prodotto, sono inferiori alla media europea.

Le risorse di bilancio per colmare le lacune del nostro sistema di protezione sociale sono limitate, in un contesto in cui gli effetti della globalizzazione probabilmente richiederebbero un maggiore impegno perequativo.

Il debito pubblico è pari al 135% del PIL, e la spesa pensionistica è destinata ad aumentare nel medio periodo, a causa delle sfavorevoli dinamiche demografiche.

Occorre, allora, razionalizzare la struttura dell'offerta, valorizzando la sussidiarietà sia verticale, tra i diversi livelli dello Stato sia orizzontale, coinvolgendo accanto allo Stato anche il mercato e il terzo settore. Occorrono poi riforme e investimenti pubblici volti ad aumentare la crescita potenziale e la produttività dell'economia. Il principio essenziale, sottolinea, è quello di rilanciare la crescita e generare maggiori redditi attraverso un uso più produttivo del lavoro e del capitale, condizione imprescindibile per preservare il nostro modello di welfare e promuovere il progresso civile. Solo crescendo potremo garantire risorse adeguate a pensioni, sanità, istruzione e assistenza sociale. Un'economia forte e produttiva è il fondamento di un welfare equo ed efficace, capace di rispondere alle esigenze delle generazioni di oggi e di creare opportunità per quelle di domani, è la conclusione.

Fonte IPSOA.it